

# **Allegato I del regolamento organizzativo della Fondazione collettiva LPP dell'Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita**

**Edizione 01.2013**

## **Norme di comportamento per i responsabili**

### **Indice**

- 1. Disposizioni generali**
  - 1.1. Base legale
  - 1.2. Definizioni
  - 1.3. Attuazione
  - 1.4. Delega a terzi
  - 1.5. Garanzia della qualità
  - 1.6. Violazioni
  
- 2. Obblighi**
  - 2.1. Obbligo di fedeltà
  - 2.2. Obbligo di diligenza
  - 2.3. Obblighi di informazione e notifica
  
- 3. Vantaggi materiali**
  - 3.1. Vantaggi patrimoniali
  - 3.2. Negozi giuridici con persone vicine
  
- 4. Prevenzione di conflitti di interessi**
  - 4.1. Potenziali conflitti di interesse
  - 4.2. Persone soggette all'obbligo di comunicazione
  - 4.3. Gestione dei conflitti di interessi

---

## 1. Disposizioni generali

---

### 1.1. Base legale

---

In linea con quanto previsto dall'art. 49a OPP2 il consiglio di fondazione adotta le misure di carattere organizzativo atte a dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di integrità e lealtà dei responsabili (art. 48 f-I OPP2).

### 1.2. Definizioni

---

**Responsabili:** rientrano in questa categoria tutti i soggetti che all'interno della fondazione sono responsabili dei processi decisionali e/o di monitoraggio, i soggetti che elaborano le basi per le decisioni da adottare in seno alla fondazione ovvero che hanno una funzione consultiva in merito alle stesse.

**Persone assoggettate:** rientrano in questa categoria tutte le persone tenute a rispettare, completamente o in parte, le disposizioni del presente regolamento. Si tratta in particolare dei responsabili nonché dei soggetti incaricati esterni alla fondazione e dei soggetti terzi vincolati all'obbligo di comunicazione.

**Persone vicine:** per persone vicine ai responsabili si intendono in particolare coniugi, partner registrati, partner conviventi, figli e famigliari fino al 2° grado di parentela (genitori, fratelli, nonni) e, per le persone giuridiche, gli aventi diritto economico.

### 1.3. Attuazione

---

Per la definizione delle misure di attuazione ha carattere prioritario garantire un comportamento dei responsabili che risponda ai criteri di lealtà e integrità. L'attuazione deve essere trasparente (documentata), oggettiva e adeguata.

È compito di tutti gli organi della fondazione garantire che tutte le persone assoggettate al regolamento siano a conoscenza dello stesso e delle misure per l'attuazione delle disposizioni pertinenti.

## 2. Obblighi

---

Obiettivo primario dei responsabili è la tutela degli interessi della fondazione, degli assicurati e degli aventi diritto nell'ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

### 2.1. Obbligo di fedeltà

---

Nell'espletamento della loro funzione i responsabili agiscono nell'interesse della fondazione, degli assicurati e degli aventi diritto facendo in modo che non sorgano conflitti di interesse effettivi o presunti in virtù dei loro rapporti personali e professionali.

### 1.4. Delega a terzi

---

Se determinate mansioni vengono delegate a terzi è necessario garantire che questi ultimi soddisfino i principi fissati in materia di integrità e lealtà.

### 1.5. Garanzia della qualità

---

Il consiglio di fondazione garantisce che le persone assoggettate assicurino di godere di buona reputazione e di offrire servizi eccellenti e che dispongano di approfondite competenze pratiche e teoriche nel campo della previdenza professionale.

Lo stesso consiglio fa sì che dette persone assoggettate rilascino annualmente una dichiarazione in cui confermano l'adempimento di tale disposizione.

La fondazione verifica periodicamente l'adeguatezza dell'attuazione delle disposizioni. Per tale verifica la fondazione tiene conto di tutti i fattori rilevanti, ovvero:

- rispetto degli obblighi di fedeltà e diligenza
- politica di informazione
- accordi sulle modalità di retribuzione dei responsabili
- gestione dei negozi giuridici con le persone vicine
- comunicazione dei potenziali conflitti di interesse
- misure sanzionatorie.

### 1.6. Violazioni

---

La fondazione sanziona eventuali violazioni del presente regolamento e delle pertinenti disposizioni interne da parte delle persone assoggettate.

A tale proposito si applicano anche le disposizioni penali di cui all'art. 76 LPP.

### 2.2. Obbligo di diligenza

---

Rientrano nell'obbligo di diligenza l'elaborazione di basi decisionali trasparenti nonché la selezione, la formazione e il monitoraggio attenti degli incaricati.

### 2.3. Obblighi di informazione e notifica

---

Il consiglio di fondazione garantisce che assicurati e aventi diritto a rendita nonché altri gruppi interessati (ad es. datori di lavoro, commissioni di previdenza, autorità di vigilanza, organi di revisione ed esperti di previdenza professionale) vengano informati sulle attività della fondazione stessa, nei limiti previsti dalla legge, in modo veritiero, specifico e regolare.

Eventuali cambi in seno al consiglio di fondazione o avvicendamenti alla direzione del Centro operativo o del servizio Contabilità devono essere comunicati tempestivamente alla competente autorità di vigilanza.

---

### 3. Vantaggi materiali

---

I responsabili non traggono alcun vantaggio materiale dalla propria attività che non rientri nella retribuzione ordinaria definita per iscritto.

---

#### 3.1. Vantaggi patrimoniali

---

Le modalità di retribuzione dei responsabili devono essere definite chiaramente in una convenzione scritta.

I responsabili non possono inoltre accettare alcun vantaggio patrimoniale personale che esuli dalla loro retribuzione (fatta eccezione per inviti a pranzi/cene di lavoro, compensi di lieve entità, doni o agevolazioni del valore massimo di CHF 100) e che non avrebbero se non esercitassero la loro funzione presso la fondazione.

---

### 4. Prevenzione di conflitti di interessi

---

Le persone fisiche che operano nel consiglio di fondazione e le persone giuridiche che si occupano della previdenza professionale o che forniscono alla fondazione altri servizi concordati per iscritto non possono essere coinvolte in conflitti di interesse di lunga durata. È necessario notificare eventuali legami d'interesse che potrebbero compromettere, effettivamente o anche solo in via presuntiva, l'indipendenza a livello effettivo. Sono soggetti a tale obbligo di comunicazione anche terzi coinvolti nei processi decisionali della fondazione.

---

#### 4.1. Potenziali conflitti di interesse

---

Legami di interesse che possono produrre conflitti d'interesse si hanno nei seguenti casi

- esercizio di doppie funzioni in relazione alle attività della fondazione
- appartenenza a organi di vigilanza e/o decisionali
- partecipazioni finanziarie considerevoli
- stretti rapporti professionali intrattenuti a titolo privato
- stretti rapporti personali e/o rapporti di parentela con referenti, soggetti con competenze decisionali o proprietari
- se le aziende o gli istituti coinvolti sono partner commerciali della fondazione.

È indispensabile tenere presente che i legami d'interesse possono determinare conflitti d'interesse soprattutto in relazione alle seguenti operazioni/transazioni:

- assegnazione di mandati (EED/IT, consulenza, costruzione ecc.)
- acquisto, vendita o ristrutturazione di immobili.

Ogni anno Allianz e il consiglio di fondazione presentano le dichiarazioni previste dall'art. 48 lett. 1 cpv. 2 OPP 2 rispettivamente al consiglio di fondazione e all'organo di revisione.

Eventuali vantaggi patrimoniali accordati a persone vicine ai responsabili vanno trattati in modo analogo a vantaggi patrimoniali accordati direttamente ai responsabili.

---

#### 3.2. Negozi giuridici con persone vicine

---

In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

---

#### 4.2. Persone soggette all'obbligo di comunicazione

---

Tutti i responsabili della fondazione sono tenuti a comunicare potenziali conflitti d'interesse. La notifica del consiglio di fondazione viene inoltrata all'organo di revisione.

Sono tenuti all'adempimento all'obbligo di comunicazione dei potenziali conflitti d'interesse anche i terzi che si occupano della gestione della previdenza professionale per la fondazione o incaricati di fornire alla stessa altri servizi. I potenziali conflitti d'interesse devono essere notificati al consiglio di fondazione.

---

#### 4.3. Gestione dei conflitti di interessi

---

Una volta al corrente di potenziali conflitti d'interesse il consiglio di fondazione adotta misure adeguate, in particolare:

- esclusione del soggetto con un potenziale conflitto d'interesse dalla fase preparatoria dei processi decisionali, dai processi decisionali stessi o dalle mansioni di monitoraggio ovvero trasferimento della competenza decisionale del soggetto interessato a un altro soggetto (persona o organo);
- esclusione del partner commerciale coinvolto da una gara in corso o imminente o risoluzione di un rapporto commerciale esistente;
- risoluzione di un legame d'interesse classificato come non compatibile e se del caso richiesta delle dimissioni o esonero dalla funzione del soggetto interessato.
- I soggetti che ricoprono una funzione direttiva in ambito previdenziale o che forniscono alla fondazione altri servizi concordati per iscritto non possono essere rappresentati nel consiglio di fondazione. I contratti di assicurazione e di gestione devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipula senza svantaggi per la fondazione.